

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

tra

**InfoCamere S.C.p.A.**, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni, con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni 13, CF 02313821007, in persona del Direttore Generale Dott. Paolo Ghezzi (di seguito anche solo “InfoCamere”);

e

**Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia**, con sede in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, 16, C.F. 97087540791, in persona del Segretario Generale f.f. dott. Ciro di Leva (di seguito anche solo la “Camera”);

\* \* \*

### **Premesso che**

A) Le Camere di Commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;

B) come indicato dall'art. 2 comma 4 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, a società;

C) InfoCamere è la società consortile *in house* delle Camere di Commercio, che ha, tra gli altri, il compito di approntare, organizzare e gestire, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da

registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, nonché il compito di provvedere allo svolgimento in favore dei propri Soci di tutte le ulteriori attività previste nel proprio statuto e nel regolamento consortile;

D) in particolare, tra i compiti di InfoCamere rientra la realizzazione e messa a disposizione di servizi standardizzati che hanno in particolare l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema camerale o contribuire ai processi di digitalizzazione delle Camere di Commercio e delle imprese;

E) i servizi standardizzati sono realizzati e messi a disposizione da InfoCamere tenuto conto delle esigenze specifiche dei Soci e al fine di soddisfare un fabbisogno comune a tutte le Camere di Commercio;

F) con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti inerenti la prestazione da parte di InfoCamere dei servizi standardizzati che saranno richiesti dalla Camera di Commercio.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1**

##### **Premesse ed allegato**

Le precedenti premesse ed il seguente allegato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

Allegato "A": elenco dei servizi

#### **Art. 2**

##### **Oggetto**

1. La presente Convenzione disciplina i reciproci rapporti tra le Parti inerenti la prestazione da parte di InfoCamere dei servizi standardizzati che saranno richiesti dalla Camera di Commercio.

2. In particolare, la Camera, nel periodo di durata della Convenzione, potrà richiedere ad InfoCamere la prestazione di tutti o alcuni dei servizi standardizzati elencati nell'Allegato A, secondo quanto indicato nel successivo art. 3.

3. Le Parti si danno atto che la descrizione delle caratteristiche tecnico – operative e delle condizioni economiche di ciascuno dei servizi elencati nell'Allegato A è disponibile nel sito "Condizioni di Accesso ai Servizi InfoCamere" raggiungibile

all'indirizzo: [https://iconline.intra.infocamere.it/cia/CondizioniAccesso/ca\\_list.asp](https://iconline.intra.infocamere.it/cia/CondizioniAccesso/ca_list.asp)  
(di seguito anche solo “Sito InfoCamere”).

### **Art. 3**

#### **Modalità di richiesta di servizi**

1. Successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, la Camera valuterà i servizi standardizzati da affidare ad InfoCamere in conformità con quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dalla ulteriore disciplina applicabile.
2. In seguito, la Camera formalizzerà ed invierà ad InfoCamere apposito/i atto/i contenente/i in particolare l'indicazione puntuale dei servizi che affida ad InfoCamere, la relativa durata ai sensi del successivo art. 5.2 e l'importo complessivo massimo dell'affidamento stimato secondo le modalità previste all'art. 4.

### **Art. 4**

#### **Costo e modalità di pagamento**

1. Nell'atto della Camera di cui al precedente art. 3, comma 2, l'importo complessivo massimo per la prestazione dei servizi standardizzati richiesti ad InfoCamere sarà stimato in base alle specifiche condizioni economiche di erogazione di ciascun servizio come rappresentate nel Sito InfoCamere, ove sono indicate anche le modalità di fatturazione previste.  
Tale importo rappresenterà una stima di massima in quanto in taluni casi il costo dei servizi è commisurato ai consumi effettivi della Camera.
2. Nel caso di richiesta di servizi c.d. “a preventivo”, il valore complessivo del servizio verrà previamente stimato da InfoCamere sulla base del fabbisogno specifico espresso dalla Camera.
3. Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Univoco dell'Ufficio della Camera di Commercio è: UFY06R.
4. InfoCamere provvederà ad emettere le fatture relative a ciascuno dei servizi richiesti secondo le modalità indicate nelle “Condizioni di Accesso ai Servizi InfoCamere” raggiungibili dal Sito InfoCamere.

5. La Camera si impegna a pagare gli importi delle fatture relative ai servizi richiesti entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse.

6. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla InfoCamere la quale si impegna a comunicare alle Camere oltre agli estremi del citato conto corrente anche le generalità delle persone delegate ad operare assumendosi l'obbligo di notificare ogni eventuale modifica.

## **Art. 5**

### **Durata e recesso**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 30/06/2027.

Per durata della Convenzione si intende il periodo di efficacia del presente atto, durante il quale la Camera potrà procedere all'affidamento dei servizi standardizzati ad InfoCamere secondo quanto indicato nell'art.3.

2. Le Parti si danno atto che per ciascun servizio la Camera indicherà la relativa durata, che potrà essere al minimo di un anno e al massimo di tre anni e, in ogni caso, non superare il termine di scadenza della Convenzione.

3. Ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione o chiedere l'interruzione di uno o più servizi, dandone preavviso all'altra, entro un termine non inferiore a 1 (un) mese, con comunicazione scritta. In tal caso, per espressa pattuizione delle Parti, InfoCamere avrà diritto al pagamento degli importi maturati sino alla data di effettiva erogazione dei servizi.

## **Art. 6**

### **Modalità di esecuzione dei servizi**

1. I servizi oggetto di affidamento da parte della Camera saranno prestati da InfoCamere con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e dalla tipologia dell'attività espletata, nel pieno rispetto delle modalità di esecuzione e delle caratteristiche tecnico – operative descritte nel Sito InfoCamere con riferimento a ciascun servizio.

## **Art. 7**

### **Variazioni tecniche e/o economiche dei servizi**

1. Le Parti si danno atto che in corso di esecuzione i servizi potranno subire variazioni delle caratteristiche tecnico – operative e/o delle relative condizioni economiche (a titolo esemplificativo, per l'evoluzione dei servizi e delle applicazioni in uso con riferimento all'introduzione di nuove funzionalità o componenti tecnologiche, per l'aggiornamento di piattaforme o altro).

In tali casi, InfoCamere procederà a darne comunicazione alla Camera, che potrà valutare la conferma o l'interruzione del/i servizio/i per il/i quale/i è sopravvenuta la modifica.

2. Le caratteristiche tecnico – operative e/o le condizioni economiche risultanti dalla variazione saranno applicate alla Camera a partire dalla data indicata nella comunicazione stessa.

3. Le variazioni delle caratteristiche tecnico – operative e/o delle condizioni economiche riguarderanno l'erogazione del/i servizio/i standardizzato/i verso tutte le Camere di Commercio.

## **Art. 8**

### **Variazione elenco dei servizi**

1. Nel corso di durata della Convenzione, InfoCamere potrà realizzare e mettere a disposizione nuovi servizi.

In tal caso, InfoCamere comunicherà a tutte le Camere di Commercio la disponibilità di tali nuovi servizi e le relative caratteristiche tecnico – operative e condizioni economiche.

2. La Camera valuterà l'affidamento ad InfoCamere di uno o più dei nuovi servizi, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nel precedente art. 3.

3. Nel corso della durata della Convenzione, InfoCamere potrà inoltre modificare l'elenco dei servizi standardizzati messi a disposizione delle Camere come elencati nell'allegato A, riservandosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la dismissione, riorganizzazione o sostituzione di uno o più servizi, dandone adeguato preavviso alle Camere di Commercio.

## **Art. 9**

### **Monitoraggio**

1. Attraverso il sito “Condizioni di Accesso ai Servizi InfoCamere” raggiungibile all'indirizzo:

[https://iconline.intra.infocamere.it/cia/CondizioniAccesso/ca\\_list.asp](https://iconline.intra.infocamere.it/cia/CondizioniAccesso/ca_list.asp) la Camera potrà verificare in ogni momento:

- l'elenco aggiornato dei servizi standardizzati messi a disposizione delle Camere;
- la descrizione delle caratteristiche tecnico - operative e le condizioni economiche dei suddetti servizi;
- l'elenco aggiornato dei servizi che la Camera ha affidato ad InfoCamere.

2. Le parti si danno atto che InfoCamere potrà variare in qualsiasi momento l'indirizzo di accesso al sito di cui al comma 1, dandone preventiva comunicazione alle Camere.

## **Art. 10**

### **Lavoro e sicurezza**

1. InfoCamere si impegna ad uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti sulle assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, a quelle sugli infortuni sul lavoro ed in genere a tutta la legislazione attualmente in vigore in materia di lavoro, igiene, previdenza sociale e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

## **Art. 11**

### **Riservatezza e trattamento dei dati**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in riferimento ai dati trattati in esecuzione dei servizi richiesti dalla Camera ad InfoCamere ed in coerenza ed attuazione dell'art. 8 del regolamento consortile, InfoCamere opererà come Responsabile del trattamento, attenendosi alle disposizioni contenute nell'atto di nomina di cui all'articolo 29 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. nonché alle disposizioni del regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679.

2. La Camera di Commercio è e resta unica titolare dei dati trattati da InfoCamere per l'esecuzione dei servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione.

## **Art. 12**

### **Responsabilità**

1. Le Parti convengono espressamente che InfoCamere è responsabile per la realizzazione e messa a disposizione dei servizi standardizzati, secondo le caratteristiche tecnico – operative descritte nel Sito InfoCamere.

InfoCamere non assume alcuna obbligazione né presta alcuna garanzia che non sia espressamente prevista nella presente Convenzione e nel Sito InfoCamere.

2. Inoltre, InfoCamere non assume alcuna responsabilità relativamente a componenti informatiche o altri elementi integrati con i servizi standardizzati erogati dalla Società, che siano di titolarità della Camera o di terze parti (es. servizi di autenticazione erogati dagli Identity Provider, ecc.).

3. In ogni caso, InfoCamere è esonerata da qualsiasi responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave, per danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, derivanti dalla sospensione, temporanea o totale, dei servizi dovuta a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili ad InfoCamere stessa.

## **Art. 13**

### **Spese e imposte**

1. La registrazione in caso d'uso della presente convenzione è a carico della parte che ne faccia richiesta.

2. L'imposta di bollo è assolta da InfoCamere in modalità virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia Entrate UT Padova - 123110\_2022\_362 del 10 giugno 2022.

## **Art. 14**

### **Disposizioni finali**

1. Le Parti nominano quale responsabile della gestione della Convenzione, rispettivamente:

per InfoCamere: ANTONELLA PANELLA,  
indirizzo pec: protocollo@pec.infocamere.it

per la Camera di Commercio: CIRO DI LEVA,  
indirizzo pec: [cciaa@pec.czkrvv.camcom.it](mailto:cciaa@pec.czkrvv.camcom.it)

2. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione andranno inviate agli indirizzi sopraindicati.

3. Le Parti dichiarano di avere preso conoscenza dell'esatto contenuto di tutte le clausole della presente Convenzione, dando atto di averle liberamente ed integralmente concordate tra loro.

Firmato digitalmente